

STATUTO ASSOCIAZIONE "PER NON SENTIRSI SOLI"

Indice

- Art 1 Costituzione, denominazione, sede.
- Art 2 Scopi ed attività.
- Art 3 Risorse economiche.
- Art 4 I soci.
- Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
- Art 6 Diritti e doveri degli associati.
- Art 7 Organi della associazione.
- Art 8 L'assemblea degli associati.
- Art 9 Il comitato direttivo.
- Art 10 Il presidente.
- Art 11 Collegio dei probiviri.
- Art 12 Collegio dei revisori dei conti.
- Art 13 Norma finale.

Art 1

- 1) E' costituita l'Associazione denominata "Per non sentirsi soli. Un sostegno a chi convive con l'Alzheimer", anche brevemente denominata come "Per non sentirsi soli".
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art.2.
- 3) La durata della Associazione è illimitata.

Art 2

L'Associazione svolge attività a favore dei malati di morbo di ALZHEIMER e dei loro familiari.
L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- a. informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte e gli Enti Pubblici sulle problematiche della demenza;
- b. assistere e sostenere i malati e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- c. tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore legislazione e politiche degli Enti Pubblici volte al sostegno dei malati ed alla formazione dei loro familiari, dei volontari e degli operatori;
- d. promuovere iniziative culturali ed altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni, la raccolta dei fondi per la realizzazione degli scopi associativi;
- e. operare in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale sociale ed umana delle persone affette da malattia, dai disturbi ad essa correlati;
- f. promuovere iniziative per migliorare la diagnosi e l'assistenza al malato, la formazione di personale socio-sanitario e l'assistenza alle famiglie dei malati.

Art 3

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. contributi degli aderenti e di privati;
 - b. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;

- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. entrate patrimoniali;
- e. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita della Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consultivo e lo sottopone all'approvazione dei soci entro il mese di Aprile.

Art 4

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Art 5

1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

3) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a. mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
- b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art 6

1) I soci sono obbligati:

- a. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c. a versare la quota associativa di iscrizione e le quote associative annuali, che vengono determinate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

2) I soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né ad altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art 7

1) Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Collegio dei revisori;
- d. il Collegio dei probiviri;
- e. il Presidente.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art 8

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a. approva il bilancio consultivo;
- b. nomina i componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
- c. Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d. Delibera l'esclusione dei soci;
- e. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo
- f. Stabilisce anno per anno la quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consultivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9) Il Consiglio Direttivo potrà decidere la partecipazione ad altri organismi provinciali, regionali, nazionali affini.

Art 9

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici) nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Al Consiglio direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. predisporre il bilancio consultivo;
- c. nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

4) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

5) Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art 10

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in Giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4) Il Presidente non potrà rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Art 11

- 1) Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.
- 2) Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o da organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.
- 3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art 12

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
- 2) Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consultivo.

Art 13

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale.

Art 14

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.